



COMUNE DI BRESCIA

ORDINANZA SINDACALE N. 397 del 29/12/2025

OGGETTO: ORARI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI NEI CIMITERI CITTADINI DI BRESCIA

LA SINDACA

Visti:

- l'art. 22 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285;
- l'art. 46 del Regolamento dei servizi cimiteriali, approvato con deliberazione C.C. n. 386 del 7.2.1990;
- l'art. 7 del Regolamento Regionale n.4 del 14.06.2022;

ai sensi dei quali il Sindaco disciplina l'orario di apertura dei Cimiteri, dei trasporti funebri e le modalità per la sosta dei defunti in transito;

Richiamato l'art. 50 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.gs n. 267/2000;

ORDINA

1. I trasporti funebri effettuati all'interno del territorio comunale devono essere svolti da imprese in possesso delle autorizzazioni previste dalle norme nazionali e regionali che disciplinano l'esercizio dell'attività funebre. Il personale dipendente delle imprese esercenti l'attività funebre deve essere in possesso, oltre a quanto stabilito in tema di formazione dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.e ii., dei requisiti formativi previsti dalla legislazione regionale. Per ogni movimentazione di feretro deve essere garantita la presenza di almeno quattro necrofori.
2. Il servizio di trasporto funebre, svolto dalle imprese esercenti l'attività funebre, termina con la collocazione del feretro sul carrello porta salme, sul montaferetri, sul calaferetri o nella camera mortuaria del cimitero.

Le operazioni inerenti alla tumulazione o all'inumazione sono svolte esclusivamente dal personale incaricato dal Comune di Brescia. Le operazioni inerenti alla tumulazione o

all' inumazione in sepolture private sono svolte da imprese il cui oggetto sociale contempli l' effettuazione delle suddette operazioni. Le prescrizioni sopra indicate devono essere osservate anche dalle imprese esercenti l' attività funebre in altri Comuni che eseguono il trasporto di defunti destinati a essere sepolti nei cimiteri di Brescia.

3. Non sono consentiti l' ingresso e la sepoltura di defunti nei cimiteri cittadini la domenica e i giorni festivi. Ogni anno il Responsabile dell' Unità di Staff Coordinamento Amministrativo e Servizi Cimiteriali definisce e rende noto un calendario che individua le soluzioni più idonee per garantire che, anche in deroga a quanto sopra indicato, non si abbia, di norma, più di una giornata di sospensione delle attività di sepoltura, nel caso di più giornate festive consecutive o che cadano di sabato o lunedì.
4. L' ingresso nei Cimiteri per le attività di sepoltura viene autorizzato dal Servizio Cimiteri con il trasporto funebre e deve avvenire, dal lunedì al sabato, nelle seguenti fasce orarie:

Mattino: dalle ore 9.30 alle ore 10.15, con termine in ogni caso di tutte le operazioni di sepoltura entro le ore 10.45

dalle ore 11.00 alle ore 11.45, con termine in ogni caso di tutte le operazioni di sepoltura entro le ore 12.15

Pomeriggio: **Dal primo ottobre al 31 marzo (orario invernale):**
dalle ore 14.00 alle ore 16.00, con termine in ogni caso di tutte le operazioni di sepoltura entro le ore 16.30
Dal primo aprile al 30 settembre (orario estivo):
dalle ore 14.45 alle ore 16.00, con termine in ogni caso di tutte le operazioni di sepoltura entro le ore 16.30
dalle ore 16.45 alle ore 17.30, con termine in ogni caso di tutte le operazioni di sepoltura entro le ore 18.00.

La mattina del giovedì non si effettuano operazioni cimiteriali con svolgimento di funzioni religiose cattoliche.

Per ragioni di carattere climatico, ovvero per particolari contingenze, tali fasce orarie potranno essere modificate con autorizzazione del Servizio Cimiteri, nel limite di 30 minuti di anticipo o differimento.

5. I trasporti di cadaveri svolti interamente nel territorio cittadino, con o senza la celebrazione di funerali religiosi o civili, con destinazione finale nei cimiteri cittadini, devono

essere eseguiti con arrivo nei cimiteri nei giorni e negli orari sopra indicati.

6. È consentito l'ingresso nella stessa fascia oraria nel medesimo Cimitero suburbano di due feretri, purché siano destinati solo uno all' inumazione e uno alla tumulazione in zone diverse del cimitero.
7. È consentito l'ingresso nella stessa fascia oraria di tre feretri nel Cimitero Vantiniano, purché siano destinati solo uno all' inumazione e due alla tumulazione, in zone diverse del cimitero.
8. Ogni trasporto funebre deve essere preventivamente autorizzato. Le autorizzazioni per il trasporto verso i cimiteri cittadini di cadaveri, di resti ossei o ceneri e per il trasporto al Tempio Crematorio sono rilasciate dal Servizio Cimiteri nell'orario di operatività del predetto ufficio (lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 16.00, martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 8,30 alle 12,00) con modalità procedurali definite dal Responsabile dell'Unità di Staff Coordinamento Amministrativo e Servizi Cimiteriali. La richiesta per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto funebre deve essere presentata al Servizio Cimiteri con modalità e tempistiche stabilite dal Responsabile dell'Unità di Staff Coordinamento Amministrativo e Servizi Cimiteriali, in modo che sia garantita la possibilità di rilascio nell'orario di operatività del Servizio Cimiteri stesso.
9. I trasporti di defunti dal Comune di Brescia ad altri Comuni o all'estero, possono essere eseguiti tutti i giorni della settimana, compresi i giorni festivi sempre previa autorizzazione del Servizio Cimiteri.
10. I cortei funebri sono effettuati utilizzando autovetture. Il cimitero deve essere raggiunto utilizzando il tragitto più breve. La durata dell'eventuale corteo funebre a piedi non può normalmente superare i quindici minuti.
11. I funerali di persone indigenti, con richiesta da parte del Settore Servizi Sociali, laddove la sepoltura sia prevista in uno dei cimiteri cittadini, dovranno essere effettuati prevedendo l'arrivo del trasporto funebre nella prima fascia oraria del giorno stabilito, fatte salve situazioni motivate.

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio on Line del Comune di Brescia e inviata all'ATS di Brescia, alla Polizia Locale, alla Curia Diocesana, alle imprese funebri operanti abitualmente sul territorio, alla Prefettura di Brescia per opportuna informazione alle Prefetture d'Italia e ai Comuni di rispettiva competenza territoriale.

AVVERTE

Le disposizioni di cui alla presente ordinanza avranno validità a decorrere dal 1° gennaio 2026 fino ad annullamento o modifica che potrà avvenire solo con specifico provvedimento del Sindaco. Ogni precedente ordinanza riguardante i trasporti funebri effettuati

nel territorio cittadino è abrogata a decorrere dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

Per le violazioni alla presente ordinanza si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni previste dall'art. 77 della Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, oppure, per quanto non ivi previsto, la sanzione di cui all'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000. A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge n. 241/90 e successive modificazioni, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Sezione di Brescia, entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Brescia, 29/12/2025

LA SINDACA

LAURA CASTELLETTI / ArubaPEC
S.p.A.

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24
D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82